

Al comma 4, sostituire la parola: massima con la seguente: minima.

24. 6. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, sostituire la parola: quindici milioni con la seguente: tredici milioni.

24. 7. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 25 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 25.

(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).

1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante *decoder* o ricevitori digitali.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi

di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di *decoder* a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. Entro trenta giorni dal completamento di tale accertamento, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi.

4. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23

gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 7.

10. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 7, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.

11. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.

12. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, primo comma, lettera *b*), sono soppresse le parole: « ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703 »;

b) all'articolo 20, terzo comma, sono sopresse le parole da: « , mentre le trasmissioni » fino alla fine del comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 25.

(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire il più possibile lo sviluppo del mercato televisivo in tecnica digitale, a partire dal 1° gennaio 2004 tutti i titolari di concessioni radiotelevisive attivano reti digitali terrestri sperimentali, con un'offerta di programmi in chiaro accessibile mediante *decoder* o ricevitori digitali.

25. 1. Colasio, Albonetti, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: nella fase di transizione dal sistema analogico a quello digitale, un soggetto privato può essere destinatario di non più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

25. 2. Colasio, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: , il Ministro delle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2003, tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

25. 5. Colasio, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: , il Ministro delle comunicazioni, su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adotta misure urgenti che vietino agli operatori che detengono una posizione di assoluto rilievo nell'attuale mercato televisivo in tecnica analogica, di acquisire una posizione di dominanza nel mercato della fornitura di capacità trasmissiva per la diffusione del segnale televisivo in tecnica digitale con l'obiettivo di evitare che situazioni di concentrazione esistenti nell'attuale mercato televisivo in tecnica analogica sia in grado di condizionare l'accesso al mercato a valle della fornitura di contenuti e quindi di indirizzare negativamente l'evoluzione della struttura competitiva del mercato televisivo in tecnica digitale.

25. 6. Gentiloni Silveri, Colasio, Grignaffini, Sasso, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

25. 8. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I programmi di cui al comma 1 non debbono costituire replica nè simultanea nè differita di programmi irradiati in tecnica digitale.

25. 9. Gentiloni Silveri, Colasio, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dal 1° gennaio 2004 le reti eccedenti i limiti definiti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno offerte al pubblico attraverso tecnica digitale.

25. 10. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verifichi che il quadro del mercato televisivo, al 31 dicembre 2003, risultasse tecnologicamente invariato rispetto a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 28 febbraio 2004, adotta le modalità per il passaggio sul cavo o sul satellite della rete eccedente i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in chiaro, il passaggio sul cavo o sul satellite della rete eccedente i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in forma codificata nonché la trasformazione di una rete della concessionaria del servizio pubblico in un'emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie.

25. 11. Colasio, Sasso, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Ai fini della verifica dei limiti di cui al successivo comma 7 e fermo restando il rigoroso rispetto della scadenza del 31 dicembre 2003, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza 20 novembre 2002, n. 466, entro la quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997, debbono essere trasmessi con tecniche trasmissive alternative a quella analogica.

25. 12. Colasio, Albonetti, Titti De Simone, Carra.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i dodici mesi con le seguenti: i tre mesi.

25. 13. Colasio, Sasso, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003 con le seguenti: l'anno 2004.

25. 14. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: raggiunta delle nuove reti digitali terrestri con le seguenti: in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri.

25. 15. Colasio, Grignaffini, Raffaldini, Titti De Simone, Carra, Pasetto.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo la parola: decoder aggiungere le seguenti: ricevitori digitali.

25. 16. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo le parole: prezzi accessibili aggiungere le seguenti: che non superino i 60 euro.

25. 17. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo le parole: prezzi accessibili aggiungere le seguenti: che non superino i 100 euro.

25. 18. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti,

Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo le parole: prezzi accessibili aggiungere le seguenti: e la possibilità di affittarlo.

25. 19. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera c), dopo la parola: effettiva aggiungere le seguenti: e reale.

25. 20. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera c), sopprimere la parola: anche.

25. 21. Albonetti, Raffaldini, Duca, Colasio.

Al comma 3, primo periodo, lettera c), dopo le parole: reti analogiche aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai notiziari informativi.

25. 22. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.

Al comma 3, primo periodo, lettera c), dopo le parole: reti analogiche aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi giornalistici.

25. 23. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi in lingua straniera.

25. 24. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi in lingua inglese per bambini.

25. 25. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi in lingua francese per bambini.

25. 26. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi in lingua albanese per bambini e adulti.

25. 27. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi sportivi.

25. 28. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di cartoni animati per bambini in lingua inglese.

25. 29. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

25. 30. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti,

Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

25. 31. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: settore televisivo aggiungere le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori - decodificatori, assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte almeno dell'80 per cento della popolazione.

25. 32. Rognoni, Panattoni, Tidei, Duca, Grignaffini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ed eventualmente fino alla fine del comma con le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori - decodificatori, assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai commi 7 e 8 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

25. 33. Rognoni.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti commissioni parlamentari,

25. 35. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con la medesima procedura seguita per la sua emanazione.

25. 36. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: televisive in tecnica digitale aggiungere le seguenti: in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione,

25. 37. Colasio, Duca, Grignaffini, Panattoni.

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 7, e.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: tale domanda fino alla fine del comma.

25. 38. Colasio, Albonetti, Titti De Simone, Carra, Pasetto.

Al comma 10, sostituire le parole: entro il 25 luglio 2005 con le seguenti: entro il 20 luglio 2005.

25. 39. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, sostituire le parole: almeno il 50 per cento con le seguenti: di oltre il 50 per cento.

25. 40. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

25. 41. Colasio, De Luca, Titti De Simone.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

25. 42. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2004 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta l'effettiva presenza delle condizioni di cui al comma 7.

25. 44. Rognoni.

Sopprimere il comma 11.

25. 43. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La licenza individuale, non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione

delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

25. 45. Rognoni, Duca, Grignaffini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 27 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 27.

(Sanatoria di impianti esistenti).

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:

a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti *in loco*;

b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;

d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;

f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 27.

(Sanatoria di impianti esistenti).

Sopprimerlo.

27. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: non oltre sette anni.

27. 2. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: non oltre dieci anni.

27. 3. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti,

Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: otto anni.

27. 4. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: , purché fino alla fine dell'articolo.

27. 5. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

27. 6. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

27. 7. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27. 8. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e f).

27. 9. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27. 10. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.

27. 11. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

27. 12. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

27. 13. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

27. 14. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e già esistenti.

27. 15. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

27. 16. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: capoluoghi di provincia o comunque.

27. 17. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

27. 18. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: comunque.

27. 19. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 150.000 abitanti.

27. 20. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 120.000 abitanti.

27. 21. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

27. 22. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 10 W con le seguenti: 15 W.

27. 23. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

27. 24. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 750 metri con le seguenti: 600 metri.

27. 25. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 750 metri con le seguenti: 850 metri.

27. 26. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 750 metri con le seguenti: 800 metri.

27. 27. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) nel rispetto della normativa in materia ambientale, paesaggistica e sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di concentrazione di emissioni elettromagnetiche.

27. 28. Grignaffini, Raffaldini, Albonetti, Chiaromonte, Colasio, Pasetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) si tratti di microimpianti attivati in zone nella quale sia stata accertata la viabilità.

27. 29. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) si tratti di microimpianti attivati in zone con rispetto alle norme paesaggistiche.

27. 30. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 28 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 28.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL PROVVEDIMENTO**

ART. 28.

(Abrogazioni).

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e.

28. 1. Colasio, Gentiloni Silveri, Grignaffini, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19.

28. 2. Colasio, Pasetto, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: 8, 9, 10, 11, 14, 15.

28. 3. Colasio, Pasetto, Grignaffini, Adduce, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: 8, 9, 10, 11, 14.

28. 4. Colasio, Pasetto, Sasso, Adduce, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: 8, 9, 10.

28. 5. Colasio, Pasetto, Sasso, Adduce, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: 8, 9.

28. 6. Colasio, Adduce, Tidei, Titti De Simone.

(A.C. 310 e abb. — Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione;

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra sviluppo del sistema radiotelevisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese;

constatata, infine, la necessità di crescita delle imprese televisive locali per le motivazioni suddette;

constatato l'accoglimento da parte del Governo di un analogo ordine del giorno nel corso dell'iter presso il Senato del progetto in esame;

impegna il Governo

ad incrementare le disponibilità a favore del settore dell'emittenza locale, così come indicato nell'ordine del giorno G7.100 accolto dal Governo nel corso dell'iter presso il Senato del progetto in esame.

9/310-B/2. Antonio Leone, Blasi, Tarantino.

La Camera,

premesso che:

il sistema della stampa e dell'emittenza radiotelevisiva locale rappresenta l'unico strumento di penetrazione dei mercati da parte della rete delle piccole e medie imprese;

nel momento di crisi dei consumi che sta caratterizzando la nostra economia, la capacità di riservare adeguate risorse agli investimenti pubblicitari si è fortemente ridimensionata determinando, a caduta, una forte difficoltà nel sistema dei media locali che stanno registrando una drastica riduzione delle entrate,

impegna il Governo

a concedere, similmente a quanto previsto dagli orientamenti del CIPE del 25 luglio scorso in relazione alle modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 13, articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), un credito d'imposta pari al 30 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie realizzati dalla piccole e medie imprese la cui sede legale è ubicata nelle aree sottoutilizzate, di cui al comma 1 dell'articolo 61 della citata legge n. 289 del 2003, e il cui personale dipendente e assimilato è prevalentemente occupato in sedi ubicate nelle medesime aree, operanti — fatto salvo il disposto dell'articolo 1 del regio-

lamento CE n. 69/2001 (regolamento « *de minimis* ») — nei settori ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992. Al fine di incrementare la competitività del sistema radiotelevisivo italiano e dell'editoria locale, l'agevolazione potrà essere concessa per investimenti realizzati in campagne pubblicitarie localizzate, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale a sostegno delle attività produttive, attraverso mezzi locali certificati tra i quali:

quotidiani locali che abbiano registrato nell'ultimo anno una tiratura media di almeno diecimila copie, iscritti e non ad Audipress e/o ADS;

emittenti televisive locali iscritte all'Auditel ed emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audioradio, operanti secondo i principi stabiliti dal disegno di legge in esame in materia di assetto del sistema radiotelevisivo;

giornali periodici iscritti all'USPI;

agenzie per le affissioni iscritte all'INPE;

emittenti locali che coprono almeno metà delle province della regione di residenza dell'emittente.

9/310-B/3 (nuova formulazione). Tucci, De Laurentiis, Volonté, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che:

la comunicazione partecipata rappresenta la nuova frontiera per una compiuta libertà di informazione;

è una comunicazione che parte dal basso e che ha nelle « televisioni di strada » uno strumento innovativo e imprescindibile per la microinformazione nel nostro Paese;

le « televisioni di strada » svolgono un servizio per piccole comunità, quartieri, collettività peculiari e sono tecnologicamente alla portata di tutti;

esse sono la risposta ad un sistema sempre più dominato dai grandi gruppi e sempre più lontano dalle esigenze dei singoli e delle piccole realtà;

le « televisioni di strada » sfruttano i coni d'ombra delle frequenze e quindi non creano alcun disturbo alla corretta ricezione dei canali « tradizionali »;

un settore tanto vivo ed effervescente necessita di una regolamentazione,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tempi brevi affinché le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possano essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione;

a non procedere alla chiusura delle « televisioni di strada » senza scopo di lucro, purché occupanti coni d'ombra, in mancanza dei risultati di un'indagine conoscitiva.

9/310-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta). Grignaffini, Giacco, Duca, Abbondanzieri, Lion, Bulgarelli, Valpiana, Titti De Simone, Realacci, Carli.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione, ispirandosi ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione sanciti dalla Costituzione;

premesso che:

ritiene importante dare attuazione reale a questi valori anche con un'effettiva e concreta possibilità di libera iniziativa senza vincoli inutili alla possibilità di trasmettere per le piccole televisioni;

una serie di piccole emittenti, cosiddette « di strada », da tempo trasmette, pur in assenza di concessione, su frequenze assegnate formalmente ad altre

emittenti, ma inutilizzate e inutilizzabili da parte delle concessionarie, svolgendo comunque un ruolo sociale, culturale e civico importante senza ledere di fatto diritti altrui, e soprattutto senza alcun fine economico,

impegna il Governo:

a predisporre un decreto che consenta, provvisoriamente, alle emittenti di strada di continuare a trasmettere nei cosiddetti coni d'ombra, con l'obbligo di non disturbare in alcun modo le frequenze utilizzate dai concessionari originali;

a disporre, al momento della stesura del codice della radiotelevisione, strumenti atti a garantire, per quelle realtà sociali senza fini di lucro, la possibilità di utilizzare i coni d'ombra delle frequenze concesse, nel rispetto anche formale della normativa.

9/310-B/5. Lion, Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Albertini, Cento, Cima, Buemi, Grotto, Pappaterra, Ceremigna.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione ribadisce il valore irrinunciabile del rispetto della legalità e del principio di uguaglianza davanti alla legge;

premesso che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, imponeva alla terza delle reti di proprietà della Fininvest (Rete 4) di sospendere la trasmissione via etere sulle frequenze attualmente illegalmente utilizzate per continuare le trasmissioni via cavo o via satellite;

allo stato non si è provveduto a dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale, mantenendo di fatto una situazione di grande squilibrio e di evidente iniquità e ingiustizia;

il non rispetto della predetta sentenza è causa di grave pregiudizio e violazione dei diritti reali dell'emittente che dovrebbe subentrare nella concessione delle frequenze attualmente in uso da Rete 4;

nel mentre resta in piedi questa gravissima illegalità la Escopol sta provvedendo all'oscuramento di numerose piccole emittenti cosiddette « di strada » che da tempo trasmettono, pur in assenza di concessione, su frequenze formalmente assegnate ad altre emittenti, ma inutilizzate e inutilizzabili da parte delle concessionarie, trovandosi di fatto e legalmente nelle stesse condizioni di Rete 4, con la differenza che non ledono nessun diritto,

impegna il Governo

ad intervenire con la massima urgenza onde garantire realmente la libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione sancito dalla Costituzione e a trovare una soluzione che renda possibile alle « emittenti di strada » di proseguire a trasmettere.

9/310-B/6. Bulgarelli, Lion, Albertini, Zanella, Pecoraro Scanio, Buemi, Boato, Ceremigna, Cento, Grotto, Cima, Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

dalle rilevazioni diffuse mensilmente dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni si evidenzia che il tempo di parola di soggetti politici e istituzionali in tutti i telegiornali discrimina in maniera pesantissima le donne, la cui percentuale di presenza oscilla per le reti RAI e Mediaset tra il 2 e il 3 per cento e per le altre emittenti tra il 4 ed il 5 per cento;

tali percentuali sono addirittura inferiori al tasso di rappresentanza politica femminile in Italia, che si colloca comunque tra i più bassi a livello europeo e internazionale;

nel febbraio di questo stesso anno le Camere hanno licenziato in via definitiva la modifica dell'articolo 51 della Costituzione e, integrandone il testo, hanno stabilito che, anche in specifico rapporto con la rappresentanza politica, « la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini », e che tale determinazione conferma la scelta costituzionale già espressa nelle modificazioni introdotte nel 2001 al titolo V della Costituzione, e in particolare all'articolo 117,

impegna il Governo

a individuare forme e mezzi compatibili con la vigente normativa per garantire e tutelare il rispetto di questi principi, attraverso una più equilibrata organizzazione degli spazi di comunicazione nell'ambito dell'informazione radiotelevisiva, da parte di tutti i concessionari.

9/310-B/7. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Intini, Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Lion, Cima, Zannella, Bulgarelli, Cento, Pisicchio, Mazzuca Poggiolini, Bertucci, De Franciscis, Cusumano, Potenza, Boato, Montecchi, Pollastrini, Grignaffini, Magnolfi, Ruzante, Violante, D'Alema.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione;

consapevole del ruolo svolto dal sistema radiotelevisivo per quanto riguarda la diffusione e la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano;

premesso che:

l'articolo 6 della Costituzione prevede apposite norme per la tutela delle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano;

all'articolo 3 del disegno di legge in oggetto, si dettano principi fondamentali,

tra cui quello che impone al sistema radiotelevisivo di salvaguardare le diversità etniche sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a fare sì che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si impegni ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva programmi a diffusione limitata ai soli territori delle singole regioni in cui sia presente un numero significativo di parlanti una delle lingue oggetto di tutela da parte della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

9/310-B/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fontanini, Detomas, Colavini, Ballaman, Moretti.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Co-